



COMUNE DI  
POZZUOLO DEL FRIULI

INTERNET sito web: [www.comune.pozzuolo.udine.it](http://www.comune.pozzuolo.udine.it)

Via XX Settembre, 31  
33050 POZZUOLO del FRIULI (UD)  
C.F. 80010530303 P.I. 00581220308  
Servizio Tesoreria ccp. 15192339

e-mail:  
[protocollo@com-pozzuolo-del-friuli.regione.fvg.it](mailto:protocollo@com-pozzuolo-del-friuli.regione.fvg.it)

## REGOLAMENTO

### PER IL SERVIZIO DI SCUOLABUS

Regolamento approvato con atto consiliare n. 76 del 27.11.2003;

Divenuto esecutivo il 27.11.2003 (art. 46 – 3° comma – Statuto comunale);

Ripubblicato dal 31.12.2003 al 15.01.2004.

#### Art. 1

Chiunque frequenti le scuole Statali e Private del Comune di Pozzuolo del Friuli può usufruire del servizio di trasporto scolastico, in conformità alle vigenti disposizioni legislative.

#### Art.2

L'utilizzo del trasporto è gratuito, ma può essere soggetto a retta che di anno in anno viene determinata dalla Giunta Comunale sulla base delle direttive impartite dal Consiglio Comunale.

#### Art. 3

L'amministrazione si riserva la facoltà in qualsiasi momento di verificare che chi utilizza il servizio trasporto scolastico sia in regola con il pagamento della retta, se prevista.

#### Art. 4

Qualora gli utenti non fossero in regola con il pagamento della retta, se prevista, oppure non risultassero autorizzati all'uso del servizio, ai genitori e/o agli esercenti la patria potestà dei trasgressori verrà applicata una ammenda di 3 volte la quota mensile, fermo restando il recupero delle quote non pagate. € 5,00.- per il primo caso, e € 25,00.- per il secondo.

#### Art. 5

Gli utenti devono utilizzare il servizio trasporto scolastico senza arrecare danni ai mezzi messi a disposizione e disturbi agli altri utenti.

#### Art. 6

Nel caso in cui vengano individuati atti di vandalismo con danni agli automezzi, i genitori o chi esercita la patria potestà nei confronti dell'autore, sono tenuti al risarcimento del danno. L'autore del danno può essere sospeso dalla fruizione del servizio su determinazione del Responsabile del Servizio scolastico nei limiti di cui al successivo art. 9.

#### Art. 7

Chiunque si renda responsabile di atti di molestia, violenza e di aggressione nei confronti di terzi, potrà essere immediatamente sospeso dal servizio dal Responsabile del Servizio scolastico nei limiti di cui al successivo art. 9.

#### Art. 8

Il Direttore Generale, su relazione del Responsabile del Servizio, può incaricare con proprio provvedimento qualsiasi dipendente del Comune o equiparato a svolgere servizio di vigilanza e sorveglianza durante i trasporti.

Su indicazione specifica della Giunta Comunale ci si potrà avvalere anche di appalto di servizi.

Gli organi di vigilanza e di sorveglianza hanno l'obbligo di segnalare all'Amministrazione Comunale tutti gli atti contemplati dal presente regolamento dandone notizia al Responsabile del Servizio al quale spetteranno i provvedimenti del caso.. Il servizio di vigilanza e sorveglianza, con esclusione delle scuole materne, è considerato servizio a domanda individuale e, pertanto, soggetto a tariffazione.

#### Art. 9

La sospensione per gli atti di cui all'art. 6 non può essere superiore a 60 giorni, mentre quella prevista dall'art. 7 può durare per tutto il periodo dell'anno scolastico. Sta al Responsabile del Servizio scolastico valutare di volta in volta il periodo di sospensione da applicare, in base alla gravità degli atti incriminati; la sospensione non comporta la restituzione della retta eventualmente pagata, qualora dovuta. che verrà trattenuta a titolo di ulteriore sanzione.

#### Art. 10

Il trasporto scolastico verrà reso dall'Ente comunale direttamente o mediante ricorso all'appalto di servizio, in via continuativa per anno scolastico. Eventuali sospensioni del servizio per causa di forza maggiore saranno tollerati senza conseguenze per l'Amministrazione e pertanto nulla possono eccepire i genitori, per durate uguali o inferiori ai tre giorni consecutivi di servizio, termine oltre il quale si dovrà provvedere con servizi sostitutivi.

#### Art. 11

L'Amministrazione all'inizio di ogni anno comunica alle famiglie l'orario di transito dello scuolabus ai posti prestabiliti di sosta e discesa dal mezzo dove uno dei genitori o suo delegato o uno per tutti quelli che utilizzano il posto prestabilito, con autorizzazione scritta da far pervenire all'inizio d'anno al Comune, deve attendere comunque il transito dello Scuolabus anche nel caso di ritardo, assumendosi i genitori o i loro incaricati la responsabilità della vigilanza fino all'avvenuta salita sul mezzo e per la discesa sino al ritorno nelle abitazioni dei ragazzi.

#### Art. 12

Quanto stabilito all'art. 11 vale per i bambini delle Scuole dell'Infanzia e per le Scuole Elementari nelle classi prime, seconde e terze e non sono ammesse deroghe.

Limitatamente agli alunni frequentanti le classi quarte e quinte, potranno venire autorizzate deroghe in presenza di entrambi i pareri positivi dei seguenti elementi valutativi e previa esplicita richiesta dei genitori:

- a) grado di maturità dell'alunno/a con valutazione esclusiva e inappellabile a cura dell'istituzione scolastica;
- b) considerazioni ambientali di sicurezza (distanza dalla fermata, esistenza di percorsi pedonali o ciclabili e loro grado di sicurezza) con valutazione esclusiva e inappellabile da parte del Servizio Scolastico e Tecnico comunale.

#### Art. 13

– Per le Scuole Medie, salvo esplicita comunicazione da parte degli organi scolastici che dichiarano la non sufficiente maturità dello studente, ai quali si applicano le modalità dell'art.12, si presume la maturità degli stessi esonerando i genitori e l'Amministrazione comunale dall'obbligo di vigilanza alle fermate prestabilite, previa acquisizione all'inizio dell'anno scolastico, della presa d'atto e condivisione dei singoli genitori delle modalità di svolgimento del servizio.

#### Art. 14

In caso di inottemperanza dei genitori a quanto previsto dagli artt. 11, 12 e 13, gli alunni rimarranno sullo scuolabus fino al compimento del servizio e verranno custoditi presso la sede Municipale.

I genitori o loro delegati come previsto dall'art.11 hanno l'obbligo di ritirare il proprio figlio presso la sede Municipale.

Il reiterarsi di più di tre volte, nell'arco di un mese, di tale situazione, salvo motivazioni eccezionali ed irripetibili, comporta l'esclusione dell'alunno dal servizio di scuolabus, previo provvedimento del Responsabile del Servizio scolastico.

#### Art. 15

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni legislative vigenti.